



Repubblica di San Marino  
SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,  
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

**DECRETO LEGGE 6 aprile 2011 n.54**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

**Art. 6**

*(Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dell'ente erogatore)*

Tutti i datori di lavoro, compresa la Pubblica Amministrazione e gli enti del settore pubblico allargato sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributario, attraverso l'applicativo informatico per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni del certificato di cui all'articolo 29, comma 1, punto 2), della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

La trasmissione deve avvenire entro il 15 aprile. Con la corretta trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente è soddisfatta la condizione ai fini dell'eventuale esonero dalla presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 29, comma 1, punto 2), della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il datore di lavoro, con l'eccezione della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore pubblico allargato, è comunque tenuto a consegnare al lavoratore dipendente copia cartacea del certificato di cui al precedente comma 1 unitamente all'attestazione di avvenuta acquisizione da parte dell'Ufficio Tributario.

In deroga a quanto previsto al comma precedente e limitatamente al periodo d'imposta 2010, il termine di trasmissione è posticipato al ~~30 aprile 2011~~ **15 maggio 2011**.

San Marino, 27 aprile 2011

27.04.2011 h. 19,50



*Adolfo Caracciolo*  
*Giuseppe Marchetti*